

Regolamento Elettivo Dominio Collettivo: Beni degli Abitanti di Bressa

Premessa

Il presente Regolamento disciplina le modalità di elezione degli organi rappresentativi e direttivi dell'Ente Dominio Collettivo denominato "Beni degli Abitanti di Bressa" (di seguito "Ente"), nel rispetto dei principi di trasparenza, democraticità, partecipazione, imparzialità e continuità amministrativa.

Il Regolamento costituisce parte integrante delle norme interne dell'Ente e si applica a tutti i soggetti aventi diritto di elettorato attivo e passivo.

Disposizioni Generali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, con le opportune semplificazioni;
 - a) la convocazione delle elezioni;
 - b) la presentazione delle candidature;
 - c) la propaganda elettorale;
 - d) lo svolgimento delle votazioni;
 - e) lo scrutinio;
 - f) la proclamazione degli eletti;
 - g) le eventuali impugnazioni e contestazioni.

Art. 2 – Principi generali

1. Le procedure elettive si fondano sui seguenti principi:
 - a) uguaglianza del voto;
 - b) libertà di candidatura;
 - c) segretezza del voto;
 - d) trasparenza delle operazioni;
 - e) imparzialità degli organi elettorali.
2. Ogni abitante di Bressa, avente diritto, può concorrere alle cariche elettive secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 3 – Organi elettivi

1. Sono soggetti a elezione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) eventuali ulteriori organi individuati dallo Statuto.
-

Elettorato Attivo e Passivo

Art. 4 – Elettorato attivo

1. Sono elettori del Comitato Amministrativo:
 - a) tutti gli abitanti di Bressa maggiorenni, residenti nella frazione da almeno tre anni;
 - b) non soggetti a provvedimenti disciplinari sospensivi.
 - c) non destinatari di provvedimenti penali di condanna.
2. L'elenco degli aventi diritto è predisposto almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, sulla base dei dati aggiornati, forniti dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Campoformido.

Art. 5 – Elettorato passivo

Possono candidarsi alle cariche elettive i soggetti che possiedano i requisiti previsti dallo Statuto, ovvero maggiorenni e residenti nella frazione da almeno tre anni, presenti nell'elenco fornito dal Comune.

Art. 6 – Cause di ineleggibilità e d'incompatibilità

A) Non può essere eletto come membro del comitato dei beni nè ricoprire cariche elettive dell'Amministrazione dei beni di Bressa:

- chi non presenti i requisiti di cui all'art. 5;
- chi abbia riportato condanne penali o sanzioni incompatibili con l'incarico;
- chi versi in situazioni di conflitto di interesse incompatibili con le funzioni da svolgere;
- chi già ricopre cariche rappresentative di altri enti, istituti, associazioni;
- chi intrattiene rapporti contrattuali e/o economici con l'Amministrazione dei Beni di Bressa;
- componenti dello stesso nucleo familiare o persone legate da legame di parentela di 1° grado.

B) Eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità devono essere dichiarate prima della proclamazione.

Convocazione delle Elezioni

Art. 6 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni sono indette dal Comitato di Amministrazione uscente.
2. L'avviso di convocazione deve contenere:
 - a) data, luogo e orario delle votazioni;
 - b) numero delle cariche da assegnare;
 - c) modalità di candidatura;
 - d) termini per la presentazione delle liste o candidature;
 - e) modalità di voto.
3. L'avviso è pubblicato almeno 30 giorni prima della votazione mediante:
 - a) affissione presso la sede;
 - b) pubblicazione sul sito istituzionale.

Art. 7 – Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è nominata dall'organo direttivo uscente ed è composta da tre di membri, i quali svolgeranno detto incarico in maniera gratuita e volontaria.
 2. La Commissione:
 - a) verifica le candidature;
 - b) sovrintende alle operazioni elettorali;
 - c) garantisce il rispetto del presente Regolamento
 - d) redige il verbale finale.
 3. I componenti della Commissione non possono candidarsi alle cariche oggetto dell'elezione.
-

Candidature

Art. 8 – Presentazione delle candidature

1. Le candidature possono essere:
 - a) individuali;
 - b) per lista.

2. Le candidature devono essere presentate mediante invio telematico alla mail o pec istituzionale dell'Amministrazione dei Beni di Bressa (benidibressa@gmail.com o benidibressa@pec.it) entro il termine indicato nell'avviso di convocazione. Alternativamente le richiamate candidature potranno essere consegnate a mano presso la sede istituzionale (Piazza Unione, Bressa) nelle giornate indicate nell'avviso.
3. Ogni candidatura deve contenere:
 - a) generalità del candidato;
 - b) eventuale programma elettorale.

Art. 9 – Verifica delle candidature

1. La Commissione Elettorale verifica l'ammissibilità delle candidature entro 14 giorni solari dalla scadenza del termine di presentazione;
 2. Eventuali esclusioni devono essere motivate e comunicate agli interessati.
 3. Contro l'esclusione è ammesso ricorso entro 7 giorni solari dalla comunicazione.
-

Campagna Elettorale

Art. 10 – Principi di correttezza

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto dei principi di correttezza, lealtà e pari opportunità.
2. È vietato:
 - a) utilizzare risorse dell'Ente per finalità di propaganda personale;
 - b) diffondere informazioni false o denigratorie;
 - c) esercitare pressioni sugli elettori.

Art. 11 – Strumenti di propaganda

1. I candidati possono utilizzare:
 - a) riunioni;
 - b) comunicazioni scritte;
 - c) strumenti telematici;
2. La Commissione Elettorale garantisce condizioni di equilibrio e parità tra i candidati.

Operazioni di Voto

Art. 12 – Modalità di voto

- a) Entro il giorno fissato per le elezioni il comitato elettorale fa allestire la sala in cui si svolgeranno le operazioni di voto, in un luogo idoneo. All'interno della sala non è ammessa alcuna forma di indicazione di voto, mentre è affisso il manifesto con la lista dei candidati ed eventualmente delle liste elettorali; il Comitato può adottare le misure ritenute più opportune per garantire la trasparenza. I suoi membri designano il presidente ed il segretario del seggio.
- b) Nel luogo, nella data e nell'orario stabiliti gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine in cui si presentano. Un componente del seggio elettorale ne accerta l'identità personale richiedendo l'esibizione di idoneo documento di riconoscimento; un altro componente del seggio consegna all'elettore la scheda e la penna (tutte le penne devono essere uguali). Dopo aver votato, l'elettore consegna la penna e la scheda ripiegata ad un membro del comitato elettorale che la inserirà nell'urna. L'avvenuta votazione viene apposta a fianco del nome dell'elettore. L'attività elettorale continua fino all'orario stabilito. Eventuali elettori che si trovano nella sala oltre l'orario sono comunque ammessi a votare;
- c) l'elettore vota fino ad un massimo di tre candidati anche appartenenti a liste diverse, apponendo i nomi e cognomi in modo chiaro sulla scheda, in caso di omonimie indicare l'anno di nascita del candidato prescelto o eventuale ascendenza;
- d) Il voto è personale, libero e segreto;
- e) Le votazioni si svolgono in presenza.

Art. 13 – Schede elettorali

1. Le schede devono riportare:
 - a) la denominazione dell'ente;
 - b) timbro dell'Amministrazione e firma del Presidente.
 2. Sono nulle le schede:
 - a) prive di autenticazione;
 - b) recanti segni di riconoscimento;
 - c) compilate in modo non conforme.
-

Scrutinio e Proclamazione

Art. 15 – Scrutinio

1. Lo scrutinio avviene immediatamente dopo la chiusura delle votazioni;
2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche salvo particolari esigenze di riservatezza;
3. La Commissione Elettorale:
 - a) verifica il numero dei votanti;
 - b) accerta la validità delle schede;
 - c) procede al conteggio dei voti.

Art. 16 – Proclamazione degli eletti

1. Sono proclamati eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
2. In caso di parità prevale:
 - a) il candidato con maggiore anzianità anagrafica;
 - c) ove necessario, il sorteggio.
3. La proclamazione è comunicata agli interessati e pubblicata per affissione presso la sede e sul sito istituzionale.
4. In caso di rinuncia dell'incarico da parte di uno o più eletti o nei casi riportati nell'art. 6, si procederà alla nomina dei consiglieri per scorrimento della graduatoria dei risultati elettorali.
5. In assenza di un numero sufficiente di candidati o di eletti (5), rimarrà provvisoriamente in carica il comitato uscente, sino alle determinazioni del Commissario agli Usi Civici. Lo stesso dovrà essere sentito anche in caso di anticipato scioglimento del Comitato in vigenza di mandato.

Contestazioni e Ricorsi

Art. 17 – Reclami

1. Ogni avente diritto può presentare reclamo scritto relativo alle operazioni elettorali entro 7 giorni solari dalla proclamazione.

Il reclamo deve indicare:

- a) i fatti contestati;
- b) gli eventuali mezzi di prova;
- c) le richieste formulate.

Art. 18 – Decisione sui ricorsi

1. La Commissione Elettorale o l'organo di garanzia competente decide entro 14 giorni;
 2. In caso di irregolarità gravi che abbiano inciso sul risultato, l'organo competente può:
 - a) annullare in tutto o in parte le elezioni;
 - b) disporre la ripetizione delle operazioni;
 - c) confermare il risultato elettorale.
-

Disposizioni Finali

Art. 19 – Sostituzione degli eletti

1. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente, subentra il primo dei non eletti;
2. In assenza di candidati disponibili si procede a elezioni suppletive.

Art. 20 – Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate in assemblea secondo le modalità previste dallo Statuto;
2. Le modifiche entrano in vigore dalla data della loro approvazione.

Art. 21 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Assemblea.
-

Allegato A – Fac-simile di candidatura

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente in _____ dalla data _____

chiede di candidarsi alla carica di consigliere

per le elezioni dell'Amministrazione dei Beni degli Abitanti di Bressa

Dichiara di possedere i requisiti previsti dal Regolamento e dallo Statuto.

Data _____

Firma _____

allegare: copia di valido documento di riconoscimento / autorizzazione al trattamento dei dati personali debitamente sottoscritta

Allegato B – Verbale delle operazioni elettorali

In data _____ alle ore _____ si sono svolte le operazioni elettorali dell'Ente _____.

Numero aventi diritto: _____

Numero votanti: _____

Schede valide: _____

Schede nulle: _____

Schede bianche: _____

Risultati:

La Commissione Elettorale:

1.

2.

3.

Firma dei componenti